

AIRE: ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO LEGGE 470/88 SULL'ISCRIZIONE ALL'AIRE

La iscrizione all'AIRE e' obbligatoria se la durata prevista per il soggiorno all' estero e' superiore ai dodici mesi. Non farlo comporta anche conseguenze pratiche: senza il periodo minimo di 12 mesi di iscrizione non si ha diritto - ad esempio - all'esenzione doganale e IVA nel caso di rimpatrio delle masserizie.

Al fine di chiarire la normativa e le procedure che regolano l'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero si elencano gli articoli della Legge 470/88, attirando l'attenzione in particolare su:

art. 1, comma 8 : non sono iscritti nelle liste AIRE i cittadini italiani che si recano all'estero per durata non superiore ai 12 mesi;

art. 6 , i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un Comune italiano ad una sede estera , devono farne dichiarazione all'Ufficio consolare che ha competenza per la circoscrizione dove si stabiliscono entro 90 giorni dalla data di arrivo;

Pertanto, tutti i cittadini italiani che si trasferiscono negli Stati Uniti, e presumano di risiedervi stabilmente per almeno dodici mesi, sono tenuti ad iscriversi all'AIRE entro tre mesi dal loro arrivo rivolgendosi all'Ufficio Consolare competente territorialmente.

L'iscrizione all'AIRE deve essere fatta anche da quanti abbiano gia' provveduto a comunicare al Comune di ultima residenza la loro decisione di trasferirsi all'estero. In tal caso, gli interessati dovranno presentare all'Ufficio Consolare la "dichiarazione di abbandono di residenza" rilasciata dal Comune di ultima residenza in Italia.

In base a quanto stabilito dagli articoli di legge sopra indicati, potranno godere dei servizi consolari per i quali e' richiesta la residenza all'estero e delle agevolazioni burocratico-amministrative, quali certificati di rientro in esenzione doganale e IVA per le masserizie (in questi ultimi casi solo per coloro che hanno risieduto almeno 12 mesi continuativi all'estero), nonche' **IL DIRITTO DI VOTO ALL'ESTERO**, tutti quei cittadini italiani che abbiano notificato il loro arrivo nella circoscrizione consolare entro i termini di scadenza stabiliti dalla legge e che abbiano presentato normale richiesta di iscrizione all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) attraverso la compilazione dell'apposito Mod. CONS /01. Si ricorda che il MOD. CONS/01 e' una dichiarazione sostitutiva. Pertanto, il dichiarante che sottoscrive le informazioni richieste dal formulario assume la responsabilita' di quanto dichiarato.

Tutti gli altri cittadini italiani che risiedano o presumano di risiedere per un periodo di tempo inferiore ai 12 mesi non hanno titolo per iscriversi all'AIRE . I cittadini italiani non iscritti all'AIRE potranno ovviamente avvalersi di tutti i servizi consolari per i quali non sia previsto il requisito della residenza all'estero.

INDISPENSABILE PER POTER OTTENERE L'IMMATRICOLAZIONE NAZIONALE DI UN VEICOLO E' L'ISCRIZIONE ALL' AIRE DA EFFETTUARSI AI SENSI DELLA LEGGE

27.10.1988, N. 470.

IL CITTADINO ITALIANO REGOLARMENTE ISCRITTO ALL' AIRE DEVE PRODURRE 2 CERTIFICATI DI RESIDENZA , RILASCIATI DA NON OLTRE 6 MESI, AGLI UFFICI PROVINCIALI M.C.T.C. ONDE AVERE UNA TARGA EE O TARGA NAZIONALE CON RELATIVA CARTA CIRCOL.

CAPO I - ANAGRAFI DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO.

Art.1

- 1)** Le Anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'Interno.
- 2)** Le Anagrafi dei Comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.
- 3)** Gli Ufficiali di stato civile devono comunicare all'Ufficio d'Anagrafe del proprio comune il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero.
- 4)** L'Anagrafe istituita presso il Ministero dell'Interno contiene dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'art.6.
- 5)** La stessa Anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti e' nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.
- 6)** Ai fini di cui al comma 5 , l'Ufficio dello Stato Civile di Roma comunica all'anagrafe del Ministero dell'Interno il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini.
- 7)** Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell'anagrafe di cui ai commi 4 e 5, se lo stesso e' iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
- 8)** Non sono iscritti nelle Anagrafi di cui al presente art.1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.
- 9)** Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi:
 - a)** i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
 - b)** i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche e sulle Relazioni Consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con Legge 9 agosto 1967, n. 804.

10) Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 4 e' costituito dal Centro elettronico della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali.

11) Ad uno o piu' funzionari del Ministero dell'Interno, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'Ufficiale di anagrafe.

12) Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.

ART: 2 -

L'iscrizione nelle Anagrafi degli Italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per trasferimento della residenza da un Comune italiano all'estero dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 e successive modificazioni;

b) per trasferimento dall'AIRE di altro Comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'art. 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'Anagrafe della popolazione residente del comune;

c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto ai sensi degli artt. 51 e 52 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e dell'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5.1.1967, n. 200;

d) per acquisizione della cittadinanza italiana a da parte di persona residente all'estero;

e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.

ART. 3 -

a) Nelle Anagrafi degli Italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti:

b) alle dichiarazioni, rese dagli interessati per se o per persone sulle quali esercitano la potesta' o tutela concernenti i trasferimenti di residenza o di abilitazione che hanno avuto luogo all'estero;

c) alle comunicazioni di stato civile;

d) alle dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.

ART. 4 -

- 1)** La cancellazione dalle anagrafi degli Italiani residenti all'estero viene effettuata:
- a)** per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;
 - b)** per immigrazione dall'estero in altro Comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31.1.1958, n. 136;
 - c)** per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
 - d)** per irreperibilita' presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni;
 - e)** per perdita della cittadinanza;
 - f)** per trasferimento nell'AIRE di altro Comune.

ART. 5 -

Gli Ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli artt. 2,3 e 4 devono darne comunicazione entro 48 ore al Ministero dell'Interno che le comunica entro 60 giorni dalla ricezione ai competenti Uffici consolari.

ART. 6 -

- 1.** I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'Ufficio Consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dall'immigrazione.
- 2.** I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente Legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.
- 3.** I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro 90 giorni all'Ufficio Consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.
- 4.** Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.
- 5.** Le rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo , anche sulla base delle comunicazioni di cui all'art.5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni , e dei relativi recapiti.
- 6.** Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli Uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'art. 67 del decreto del Presidente

della Repubblica 5.1.1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli Uffici Consolari provvedono ad iscrivere d'Ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli Uffici Consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.